



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. M. PETRANGELO
DOTT.SSA MISSENERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 62

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 21/09/2016

Esito: Non determinato

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
--	---

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
21/09/2016**

DOTT. M. PETRANGELO	Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA	Giudice a latere
DOTT. P. ARGENTINO	Pubblico Ministero
SIG.RA A. P. PIRRONI	Cancelliere
SIG.RA M. MANIGRASSO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cominciamo con l'appello delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, presente e dall'Avvocato Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Pasquale Lisco;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, presente;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente; il primo in sostituzione del secondo;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente, dall'Avvocato Leonardo Lanucara, assente;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Centonze, presente e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente; il primo in sostituzione con delega orale anche del secondo;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, assente;
- Imputato **Perli Francesco**, presente, Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, assente;
- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;
- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Professore Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assenti; l'Avvocato Sassi sostituito dall'Avvocato Centonze;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, presente;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Barbara Malagnino;
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;

- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, come sopra;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci e dall'Avvocato Luca Sirotti;
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e l'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente, quest'ultimo sostituisce con delega orale anche l'Avvocato Feno;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, entrambi assenti;
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, sostituito dell'Avvocato Rossetti;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente;
- Imputato **De Michele Cataldo**, presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rossetti;

- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Barbara Malagnino;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, presente anche in sostituzione dall'Avvocato Raffo;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Modesti;
- Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti.
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giuseppe Modesti;
- Imputato **Pellegrino Davide** Filippo, assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, presente;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente, e Avvocato Michele Laforgia, assente entrambi sostituiti dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano assente, e Valerio Vancheri, presente;

AVVOCATO Valerio VANCHERI - La nomina della collega

Napolitano è stata revocata in sede di udienza preliminare.

- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, assente, sostituito dall'Avvocato Luca Perrone;
- Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, presente;
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e Avvocato Gianluca Pierotti, presente anche per il primo;

Responsabile Civile - Regione Puglia, difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, presente.

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici, assente, Avvocato Annicchiarico, presente.

Responsabile Civile - Riva Fire, assente, Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, è sopraggiungo l'Avvocato Albanese, Avvocato Palomba, Avvocato Lanucara per De Felice e per Legnani in sostituzione dell'Avvocato Sirotti e Mariucci. Avvocato Martucci, in sostituzione degli Viviani e Della Valle per Perli Francesco. Per gli imputati che sono privi di Difensore nominiamo ai sensi del 97 quarto comma l'Avvocato Vozza.

Parti Civili:

Romandini Luigi, con l'Avvocato Riccardo Mele.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Avvocato Mele assente, sostituito per delega orale, Avvocato Federica Leuzzi, Romandini è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Romandini Luigi è presente.

Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Assente. Gli assistiti sono tutti assenti. Sostituito dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

L'Arca Ionica costituita con l'Avvocato Andrea Blonda, presente. Parte assente.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO Rosato Martino Paolo - Assente. Tutte le Parti sono assenti e viene sostituito l'Avvocato Silvestre dall'Avvocato Rosato Martino Paolo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

Avvocato Caterina Argese.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Giudice, sostituita con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente, Presidente e le Parti soltanto il signor Mottolese Pietro è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli, presente. Le Parti assenti.

Italia Nostra Onlus, con l'Avvocato Cosimo Manca, assente. Assente il legale rappresentante.

Lippo Cosimo, assente, Avvocato Dionigi Rusciano, assente.

Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, Avvocato Donato Salinari, assente.

Legambiente Onlus, con l'Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO CODA - Le Parti assenti e l'Avvocato Curci sostituito con delega orale dall'Avvocato Coda,

Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Legambiente Puglia, assente,
con l'Avvocato Ludovica Coda, presente.

I.N.A.I.L. Con l'Avvocato Ernesto Aprile, non c'è nessuno.

Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, Avvocato Ezio
Bonanni.

AVVOCATO Cataldo FORNARI - Parte presente. L'Avvocato Bonanni
sostituito con delega orale dell'Avvocato Cataldo
Fornari.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bene, è presente Carleo
Luciano.

Avvocato Fabrizio Lamanna, assente.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta
dall'Avvocato Marco Fumarola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi
e Spina Grazia con l'Avvocato Fausto Soggia, assente.
Parti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO ROSATO - Presidente, assente, sostituito
dall'Avvocato Rosato Martino Paolo. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO ROSATO - Presidente, assente, sostituito
dall'Avvocato Rosato Martino Paolo. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pasedina Società S.r.l.,
assente, con l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti,
assente.

Societ Energy, Al Faro S.r.l., Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Assente, sostituita con delega
orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parti assenti.

WWF Onlus, Associazione Italiana per World Wide Fund for
Nature con l'Avvocato Francesco Di Lauro. Non ci sono.

Avvocato Francesco Nevoli, presente. Parti assenti.

Avvocato Francesco Tanzi, assenti. Cianciulli Enza in qualità
di erede della già costituita Parte Civile Cianciulli

Domenico che è deceduto. Mansueto Maria, in qualità di erede della già costituita Parte Civile Cinciulli Domenico; Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio, nessuno è presente di questi.

Comune di Statte, Avvocato Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Presente, il legale rappresentante dell'Ente assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - USL-CISL Regionale Puglia Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM-CISL Provinciale di Taranto, Avvocato Giuseppe Iaia. Tutti assenti.

Provincia di Taranto, Avvocato Lelio Palazzo, presente. Assente il legale rappresentante della Provincia di Taranto.

Avvocato Leonardo La Porta, presente l'Avvocato e le Parti sono tutte assenti.

Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto con l'Avvocato Leonardo Spampinato. Assenti.

Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando, è presente l'Avvocato Orlando. Il legale rappresentante è assente.

Andriani Anna, e Adriani Anna in qualità di esercente la patria potestà sulla minore Di Giorgio Sara, e Vincenzo Di Giorgio, Avvocato Luca Tatullo. Assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia Mongello.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituita dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto, presente. Parti assenti.

Bruno Antonio con l'Avvocato Antonio Di Bello, presente. Parte assente.

Avvocato Michele Perrone del foro di Bari.

AVVOCATO Nicola DI BELLO - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Nicola Di Bello.

Avvocato Sergio Torsella presente. Ci dice chi è presente?

AVVOCATO TORSELLA - Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo, nonché glielo anticipo per Peacelink la signora Fulvia Gravame.

Avvocato Martino Paolo Rosato, presente. Parti assenti.

Avvocato Massimiliano Del Vecchio presente. Parti assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello, presente. Parti assenti.

Cinqui Cosima, De Rosa Carmelo, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Labile Massimo, Leggieri Anna, Leggieri Anna (del '58), Leggieri Davide, Leggieri Francesco, Leggieri Francesco (del '29), Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, con l'Avvocato Mino Cavallo, non c'è nessuno.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Rita Secondo. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Tarquinio del Foro di Taranto, presente. Parti assenti.

Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente, sostituito dall'Avvocato Martino Paolo Rosato. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pescatori Due Mare Società Cooperativa, con l'Avvocato Pasquale Bottiglione. Assenti.

Poi abbiamo Nasole Andrea in qualità di erede della già costituita Parte Civile Nasole Antonio, deceduto il 6.3.2015, e Nasole Giovanni, erede come sopra, con l'Avvocato Fabio Petruzzi. Tutti assenti.

Miccoli Anna erede della già costituita Parte Civile Nasole Antonio, deceduto, con l'Avvocato Paola De Filippo, assente. Assente Miccoli Anna.

Avvocato Patrizia Raciti, presente. Parti assenti.

Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, l'Avvocato Pierfrancesco Lupo, non c'è nessuno.

Avvocato Pierluigi Morelli, presente. Parte assente.

Leo Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini Maria Grazia, con l'Avvocato Pietro Dalena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sostituito per delega dall'Avvocato Sergio Torsella.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Giudetti Ennio e Giudetti Giada con l'Avvocato Palasciano Pietro.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - L'Avvocato Palasciano è presente, le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comune di Montemesola e Mottoliese Pietro, con Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La Parte assente.

AIL Taranto Sezione Autonoma dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i Linfomi ed il Mieloma Onlus, Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Blè Andrea, Bruno Italo, Chetry Armando, Chetry Emanuele, Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaele, Istria Nicola, Lanza Carmela, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Losavio Alessandra, Mancone Alessia, Marangi Annarita, Mariella Sonia, Mastromarino Paolo, Mastromarino Stefania, Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita, Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzo Anna Maria, Zito Emilia, con l'Avvocato Roberto Prete, assente. Nessuno presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Spataro Cosimo, Avvocato

Salvatore Maggio. Non c'è.

Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo. Le Parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Masella Francesco, assente, con l'Avvocato Marco Ottino. Assente.

Avvocato Sergio Torsella presente. Ci ha già indicato le Parti presenti, quindi tutte le altre sono da ritenersi assenti.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sempre sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cavallo Ida, Cavallo Michele e Cavallo Vito, tutti con l'Avvocato Tatiana Della Marra, nessuno è presente.

Avvocato Valerio Sgarrino, presente. Parti assenti.

Viviana Lanzalonga, presente. Parte assente.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero della Salute, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con l'Avvocato Tarentini.

AVVOCATO COLANGELO - (intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Colangelo.

Muto Luigi, con l'Avvocato Fabrizio Muto. Assenti.

Comune di Crispiano, Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO Enzo Luca FUMAROLA - Presente. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosimo La Gioia, con l'Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO - (Intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nicola Virtù, costituito Parte Civile e anche quale erede di Marraffa Maria Raffaella con l'Avvocato Luca Bovino.

AVVOCATO SGARRINO - Era già stato revocato in favore dell'Avvocato Anna Murianna. Avvocato Anna Murianna assente, sostituita con delega orale dall'Avvocato

Valerio Sgarrino.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Federazione Verdi, con l'Avvocato Anna Mariggìo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Assente sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti Offese: Monticelli Monica (assente), Zaccaria Annunziata (assente), con l'Avvocato Antonietta Rossi.

AVVOCATO MORELLI - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Morelli. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierluigi Morelli, presente. Parti assenti.

Marsella Dario, Avvocato Raffaele Pesce, non c'è. Parte assente.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, grazie. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, presente per Calabretti Antonio e Palagiano Nicola, assenti.

Avvocato Basilio Puglia, presente, Parti assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino, presente. Parti assenti.

Avvocato Stefano Di Francesco, l'ASL di Taranto.

AVVOCATO LEUZZI - Sì, l'Avvocato Stefano De Francesco è sostituito per delega orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Cantore. Presente. Parte assente.

Avvocato Mimmo Lardiello, presente, Parti assenti.

Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO - (intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto Sergio.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito dall'Avvocato Rosato, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.
AVVOCATO Adriano MINETOLA - L'Avvocato Minetola in sostituzione. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo.
AVVOCATO Eliana BALDO - Presente. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella, già si è espresso, è presente, le Parti sono assenti tranne quelle che sono state indicate come presenti.
Avvocato Valerio Silvetti.
AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Adriano Minetola, Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffaella Cavalchini presente. Parte assente.
Avvocato Fabio Petruzzi, Giovanni Nasole e Andrea Nasole. Assenti.
Avvocato Annalisa Montanaro, presente. Parte assente.
Avvocato Orazio Cantore, presente. Parti assenti.
Avvocato Mimmo Lardiello, presente. Omnia Cooperativa, assente.
Avvocato Paola De Filippo, Anna Miccoli. Tutti assenti.
Avvocato Raffaella Cavalchini, presente. Parti assenti.
Ancora Avvocato Cavalchini, ancora Avvocato Silvestre, sostituito come sopra. Parti assenti.
Avvocato Silvetti.
AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Minetola.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, presente. Parti assenti.
Avvocato Sergio Bonetto.
AVVOCATO ROSATO - Sostituito come sopra dall'Avvocato Rosato. Parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi.
AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Minetola.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, non c'è. Matrangelo Marietta, non c'è.

Avvocato Michele Boittanico, non c'è. Per Pasqua Vita Gravina e Pina Falco.

Avvocato Vincenzo Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Adriano Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto, abbiamo già detto.

Avvocato Andrea Silvestre, abbiamo già detto.

Avvocato Vincenzo Rienzi, abbiamo già detto.

Avvocato Michele Lioi, abbiamo già detto, sempre l'Avvocato Minetola.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia, presente. Parti assenti.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annalisa Montanaro, presente. Parti assenti.

Avvocato Giuliano Leuzzi, non c'è. CODACONS e Articolo 32, non c'è nessuno.

Avvocato Lecce.

AVVOCATO LECCE - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella, presente e ha già detto sulla presenza delle sue Parti.

Avvocato Torsella e Dalena, sostituito dall'Avvocato Torsella con delega orale.

Avvocato Lardiello, presente. Parti assenti.

Avvocato Allena, non c'è. Cavallo Ida e Cavallo Vito. Assenti.

Avvocato Tatiana della Marra non c'è per Cavallo Michele che non c'è.

Avvocato Anna Murianna, sostituita come sopra.

Avvocato Bonetto.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito come sopra dall'Avvocato Rosato. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mariantonietta D'Elia, presente, Parti assenti.

Avvocato Stefano De Francesco, sostituito come sopra.

Avvocato Claudia Esposito, non c'è. Associazione APIN Vittime dell'Amianto, non c'è.

Avvocato Riccardo Mele, Romandini Luigi. Presente. L'Avvocato Mele sostituito dall'Avvocato Federica Leuzzi con delega orale.

Avvocato Francesco Nevoli, presente, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, assente.

Avvocato Basilio Puglia, Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti. Presente, Parte assente.

Avvocato Anna Luisa Montanaro, presente. Parti assenti.

Avvocato Cappabianca, presente. Parti assenti.

Avvocato Rosato, presente, Parti assenti.

Avvocato Lioi, sostituito dall'Avvocato Minetola.

Avvocato Rienzi, sempre Avvocato Minetola. Le Parti sono assenti.

Avvocato Silvetti, sempre Avvocato Minetola. Parti Assenti.

Avvocato Eliana Baldo, presente. Parti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO ROSATO - Assente, sostituito dall'Avvocato Rosato Martino Paolo. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Cantore, presente. Parti assenti.

Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente sostituito con delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Sgarrino che è presente. Parti assenti.

Avvocato Cavalchini, presente. Parti assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia, presente. Parti assenti.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO SECONDO - sostituita con delega orale dall'Avvocato Rita Secondo. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Enzo Pellegrin sostituito come sopra. Avvocato Sgarrino è presente, Parti assenti.

Cappabianca è presente, Parti assenti. Avvocato Lardiello è presente, Parti assenti. Avvocato Silvetti, sostituito con l'Avvocato Minetola.

AVVOCATO URSO - Presidente, chiedo scusa, per l'imputato Pastorino in data 12 settembre è stata depositata nomina in mio favore e quindi volevo dare la presenza. Grazie.

AVVOCATO RAFFO - Presidente, se possibile, l'Avvocato Raffo in sostituzione dell'Avvocato Sisto per l'imputato Liberti e anche in sostituzione degli Avvocati Antonio Raffo e Sanguigno Vittorio per l'imputato Manna.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono sopraggiunti altri Avvocati? Avvocato Prete. Dovete venire all'inizio dell'udienza, perché non possiamo creare questa continua ripetizione delle Parti che arrivano quando desiderano loro.

AVVOCATO Roberto PRETE - L'Avvocato Roberto Prete per l'AIL e per Bollocchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, la prossima volta deve venire con la toga, senno' lei non discute. Anche l'Avvocato Salinari.

AVVOCATO Roberto PRETE - Sono sempre l'Avvocato Roberto Prete, sostituisco anche l'Avvocato Muto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, ci sono altre sostituzioni o altri Avvocati sopraggiunti? No. Allora, abbiamo nell'ultima udienza, quella che si è celebrata in data 27 luglio, in accoglimento della eccezione di tardività della mancanza del termine per la Difesa sollevata dall'Avvocato Annicchiarico, che difende Riva Fire e Riva Forni Elettrici, abbiamo rinviato per consentire che il termine di venti giorni fosse..., che maturasse alla data odierna, cosa che è avvenuta. E a questo punto dobbiamo interpellare tutte le Parti oltre al Pubblico Ministero, anche le Parti Civili, che hanno formulato istanze prima dell'udienza del 27 o all'udienza del 27 per conoscere se intendono reiterare

queste domande anche riportandosi ai documenti e alle deduzioni che sono state raccolte a verbale. Al termine di questo interpello, chiamiamolo così, daremo la parola all'Avvocato Annicchiarico e all'Avvocato Loreto che però sul punto ha già interloquuto, però se ha altre indicazioni da fare può farle. Prego.

AVVOCATO LORETO - Sì, per la verità io non ero più parte sul punto, perché come responsabile civile all'udienza del 18 luglio la Corte d'Assise aveva dichiarato decaduti dal diritto di citarli.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La questione riguarda soltanto Riva Fire e Riva Forni elettrici, soltanto l'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una cosa, in via preliminare, siccome ho visto che tra l'altro nei verbali mi si accusava di non far presente immediatamente, quando da parte mia l'avevo fatto, nei verbali, ho riletto i verbali, c'è stato qualche Difensore che ha detto che io tempestivamente non facevo le eccezioni di nullità. Allora, siccome è stata una lamentela, io devo semplicemente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nullità riferita a che cosa, alla mancanza del termine?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, in relazione alla vostra ordinanza del 27, l'ultima ordinanza che avete emesso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Del 27 luglio.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Del 27 luglio. Io semplicemente faccio rilevare questo: che con riferimento all'ordinanza, io a quell'udienza avevo fatto oltre che l'eccezione di nullità relativa all'omesso rispetto del termine, avevo fatto altre due eccezioni di nullità, la prima eccezione di nullità era quella relativa alla nullità di tutti gli atti e di tutte le attività che erano state svolte nelle udienze dal 18 luglio del 2016 al 27 luglio del 2016, faccio

riferimento specifico...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dal 18 giugno o luglio?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la prima udienza dopo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dal 18 luglio a quella...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 18 luglio 2016 al 27 luglio del 2016. Faccio riferimento specifico alla pagina 21 e seguenti del verbale di udienza del 27 luglio del 2016, in cui io sollevo questa questione di nullità. Tra l'altro lei molto correttamente invita ad esempio il patrono di Parte Civile Torsella a prendere la parola anche su questa specifica nullità, quindi c'è già stato il contraddittorio su questa questione. Questo contraddittorio non ha avuto esito, quindi quella nullità per omessa statuizione in ordine alla vostra ordinanza in merito a quella eccezione di nullità. C'è poi l'ulteriore eccezione di nullità che era già presente nel mio atto di costituzione, al solo fine di eccepire le nullità. In quella seconda eccezione di nullità, anche con riferimento a quella seconda eccezione di nullità, non c'è stata statuizione della vostra ordinanza, lì io facevo questo tipo di ragionamento molto sinteticamente, io dicevo: attenzione, il decreto è affetto da nullità, quindi la prima cosa di cui dobbiamo parlare è delle notifiche nulle e del decreto nullo, perché dicevo questo? Perché, e non ne facevo una colpa diretta, siccome tutti quanti, come vi ha ricordato l'Avvocato Loreto, tutte quante le citazioni che sono state fatte per mezzo pec sono state dichiarate inammissibili, quindi dal vostro decreto dobbiamo togliere tutte quante le vostre statuizioni in ordine ai Difensori che avevano proceduto con le notifiche a mezzo pec, quindi, i vari Difensori, Lioi, Rienzi, eccetera. Residuava unicamente la citazione dell'Avvocato Torsella. Anzi il decreto che voi avete emesso a seguito della richiesta di citazione

dell'Avvocato Torsella presentava un *vulnus* che era proprio un *vulnus* l'unico previsto dalla norma del Codice di Procedura Penale, l'articolo 83 comma quinto, che dice che il decreto deve contenere gli elementi essenziali per mettere in condizione il responsabile civile di esercitare il suo diritto di Difesa. Rispetto alla posizione di tutti gli altri, con riferimento alla posizione della richiesta di citazione avanzata dall'Avvocato Torsella, voi avete nel decreto soltanto l'indicazione che le società di cui si chiede la citazione a norma del cominato disposto degli articoli 185 e 2049. Quindi, voi indicate la *causa petendi* ma nel decreto non indicate il *petitum*, cosa che invece correttamente fate per tutte le altre posizioni, perché per tutte le altre posizioni voi indicate sia la *causa petendi* sia il *petitum* che era invece costituito, vado alla pagina due, con riferimento per esempio al primo che è l'Avvocato Lioi, dice "la domanda è finalizzata ad ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali derivanti dai reati subiti dalla Parte Civile anche ex articolo 2049". Quindi, per Torsella indicate soltanto la *causa petendi* e gli articoli di legge cui si fa riferimento. Per tutti gli altri indicati invece entrambe per quelle complete. Perché dico che non è colpa vostra? Perché voi avete recepito la domanda. La domanda dell'Avvocato Torsella non contiene il *petitum*, quindi poi voi avete fatto ovviamente un decreto sulla base di questo. Siccome ciò che poi tra l'altro voi ordinate di notificare, quindi vale ciò che ordinate, non quello che uno decide poi spontaneamente tra l'altro in maniera anche disorganica di notificare, voi ordinate, peraltro, la notificazione di quello che deve essere il decreto autosufficiente, cioè voi dite: "facoltizza le Parti Civili richiedenti alle notifiche di cui al comma quarto dell'articolo 83", comma quarto

dell'Articolo 83 che fa riferimento al decreto. E poi dite: "Si allega copia del decreto che dispone il giudizio". Quindi, l'unico atto che voi richiamate per relazione e che quindi può avere una reale valenza per il ricevente, sulla base del vostro ordine, è il vostro decreto e il decreto che dispone il giudizio. Allora, siccome il vostro decreto e il decreto che dispone il giudizio, che sono gli unici atti realmente utilizzabili per il responsabile civile che si va a costituire, non contengono un elemento essenziale, che è il *petitum*, rispetto a questo *vulnus* c'è stata la tempestiva eccezione di nullità da parte del responsabile civile. Quindi, in relazione a queste due statuizioni, sulle quali c'è già stato il contraddittorio, il contraddittorio poi non è stato sciolto dalla vostra ordinanza. Per questo io eccepisco, non in maniera irriverente, ma perché purtroppo lo devo fare, la nullità in parte qua dell'ordinanza e ovviamente oggi vi chiedo preliminarmente rispetto al tutto di colmare quel *vulnus* e di statuire in ordine a queste due richieste di nullità, sulle quali ci siamo già confrontati. Grazie.

AVVOCATO - Presidente, buongiorno, solo perché rimanga agli atti, anche la Regione Puglia nella veste di responsabile civile ha eccepito la nullità e le medesime eccezioni del collega Annicchiarico, che quindi non ripropongo, unitamente a quella di esclusione delle estensioni delle domande civili, solo perché rimanga agli atti c'è la memoria che abbiamo prontamente depositato il 18 luglio, in cui elenchiamo le motivazioni delle eccezioni formulate, e sono state poi riprodotte in richiamo anche alle eccezioni del collega che mi ha preceduto, all'udienza del 19 luglio, alle pagine 28 e 29 del verbale e all'udienza del 25 e 27 luglio, quest'ultima in maniera più esaustiva vi è il richiamo alle pagine 43, 45 e 51. Questo per... anche

noi formuliamo la medesima istanza in relazione alla necessità di ottenere un pronunciamento che possa consentire poi un sereno esercizio del diritto di Difesa anche in relazione a queste eccezioni. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Ritorniamo sulla prima indicazione che davo... Facciamo tutto insieme, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io prendo atto della sua decisione e quindi prima che lei ovviamente faccia l'invito che ha fatto, quindi tenendo conto, ovviamente io sarei dell'avviso di scogliere, però il mio avviso conta fino ad un certo punto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Conta molto, però dobbiamo dare un ordine.

AVVOCATO Petrangelo ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe, mi sarebbe piaciuto di più, però... dal punto di vista procedurale pensavo, dal mio punto di vista, che fosse più corretto. Allora, rispetto invece alla vostra ordinanza, in cui comunque è previsto un invito specifico per i responsabili civili a fare tutte quante le deduzioni anche in relazione alle richieste di estensione avanzate nei confronti dei responsabili civili, leggo testualmente, "potrà esercitare i propri diritti di Difesa con riferimento alle richieste di esclusione delle Parti Civili e delle richieste di estensione avanzate nei suoi confronti dai responsabili civili", faccio presente questo: che le richieste di estensione che sono state avanzate dalle Parti Civili sono assolutamente inammissibili perché tardive. Ed io questa cosa, anche ai sensi del riferimento della giurisprudenza ve l'ho anche tempestivamente eccepita all'udienza del 19 luglio del 2016 alle pagine 23 e seguenti dell'udienza del 19 luglio del 2016. Io in relazione a questa udienza, lo faccio associandomi all'eccezione fatta dal collega Sirotti, e dico di più:

associandomi all'eccezione formulata dal collega Sirotti chiedo anche che sia dichiarata la tardività, non soltanto delle costituzioni delle Parti Civili fatte oggi, ma anche delle richieste di estensione che sono state oggi presentate alla Corte e spiego le ragioni. Spiego le ragioni in quel momento, e dico: attenzione che è vero che c'è questa formulazione giurisprudenziale, che non esiste nel codice della richiesta di estensione, perché non è proprio disciplinata, però questa richiesta di estensione è possibile quando, dico io già allora, è possibile quando c'è già stata la costituzione del responsabile civile, il responsabile civile è entrato nel processo, tu ti trovi responsabile civile e all'udienza utile per la tua costituzione, trovandoti tu già come parte responsabile civile, spieghi la tua domanda in estensione anche nei confronti del responsabile civile. Quindi, ti costituischi e chiedi l'estensione ad una parte che già c'è. Quando si verifica questa circostanza? Questa circostanza si verifica ritualmente quando c'è una costituzione all'udienza preliminare del responsabile civile, o spontanea per intervento volontario o perché citata da qualcun altro e c'è una nuova costituzione di Parte Civile al dibattimento, al momento della regolare costituzione delle Parti. Che cosa è successo? La Corte ha fatto poi un'altra ordinanza, alla quale ovviamente mi richiamo che è l'ordinanza vostra del 19 luglio del 2016, in cui dichiarate...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Io chiedo scusa, Presidente, chiedo scusa anche all'Avvocato Annicchiarico, Presidente, ma lei sta facendo replicare, chiedo scusa. Questa è una replica a delle questioni già chiuse. Presidente, non è ammissibile, per tutto il rispetto per il diritto di Difesa, ma lui non può replicare più.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il responsabile civile ha dedotto alla scorsa udienza la mancanza del termine dei venti giorni.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - E siamo d'accordo, può fare solo richiesta di esclusione adesso, non può più parlare delle Parti Civili, è un argomento chiuso quello. Se lei lo fa parlare sulle Parti Civili, lo sta facendo replicare e non è ammissibile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo tipo di eccezione lei l'ha già sollevata ed è già a verbale.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io oggi a seguito della vostra ordinanza mi sto ritualmente costituendo, avendo ottenuto a seguito della mia eccezione, il termine che mi avete dato. Quindi, io oggi arrivo, ritualmente e svolgo la mia attività difensiva, anche se può non piacere.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo tipo di eccezione però lei l'aveva già formulata. Con calma, Avvocato, non si alteri. Per capire soltanto, l'aveva già...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Brevemente per fare un'eccezione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'aveva già formulata questa eccezione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io questo tipo di eccezione vi ho anche dato l'indicazione specifica del verbale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sufficiente che lei ce lo richiami.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Infatti non è che ve l'ho letto tutto, ve l'ho sintetizzata. Io ho detto: in quella sede io ho tempestivamente eccepito. E poi voi avete fatto un'ordinanza in cui avete dichiarato l'inammissibile per tardività di tutte quelle costituzioni di Parte Civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene. Allora, quando io ho

fatto l'eccezione, avendola fatta all'impronta e quindi senza consultare giurisprudenza e niente, il riferimento specifico che io ho fatto, che io trovo nella giurisprudenza che avevate già agli atti peraltro, giurisprudenza...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Avvocato, se è tutto incartato...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non è tutto incartato, perché devo dire altre cose, signor Presidente, quindi, la prego di non togliermi la parola e mi faccia espletare il mio mandato difensivo che è anche...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mica le sto dicendo che non lo deve espletare, sto solo capendo se tutto quello che lei voleva dedurre lo ha già dedotto o no.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, aggiunga quello che intende dire.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il mio intervento sarà conciso e quindi non porterà via più di dieci minuti, un quarto d'ora massimo. Allora, siccome io sto ossequiando, pure non condividendola, il contenuto della vostra ordinanza, mi avete invitato ad esercitare tutti i diritti del responsabile civile, in questa sede vorrei esercitare tutti i diritti del responsabile civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però io volevo che questo suo intervento fosse proceduto, come ho detto all'inizio e poi sono stato interrotto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io da questo punto di vista...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è d'accordo, ma...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perché rispetto a questa cosa, siccome...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, dobbiamo dare un ordine. Io intenderei una volta che noi le abbiamo concesso il termine, ed è maturato ed è spirato pienamente, quindi la sua costituzione adesso

non ha nessun profilo di illegittimità, fare replicare, far nuovamente..., cioè vorrei nuovamente interpellare le Parti Civili, e il Pubblico Ministero ovviamente, che hanno svolto domande, hanno allegato documenti prima che spirasse questo termine, seppure richiamando per relationem immagino, tutte le questioni che sono state da esse prospettate alla Corte, e successivamente una volta che abbiamo, dopo questo termine, riproposto e ribadito tutte le domande che erano state fatte dalle Parti Civili, dare a lei la parola su tutto. Questo volevo fare. Avvocato, preferirei che si facesse così.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe, allora le chiedo soltanto due minuti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Due minuti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per completare l'intervento.

Rispetto a questo dato ci sono due passaggi brevissimi, giurisprudenziali, la sentenza è la 27 settembre del 2012, la numero 3273, richiamata poi dall'altra sentenza Cassazione Penale Sezione Quarta, numero 2611/2105, la numero 49991, entrambe queste sentenze sostengono quanto io vi sto dicendo. Cioè vi ho evidenziato anche due passaggi, che dicono sostanzialmente che è assolutamente inammissibile la richiesta anche di estensione fatta in un momento successivo rispetto al momento terminale in cui ci si poteva costituire.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Adesso si accomodi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Glielo offro in consultazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, le Parti Civili che hanno già svolto le domande e il Pubblico Ministero, prima che spirasse il termine che oggi è completamente maturato, ripropongono se intendono farlo, tutte le domande e si richiamano ai documenti e alle relazioni per iscritto che hanno fatto?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Per il Pubblico

Ministero sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le altre Parti Civili se vogliono...

AVVOCATO - Presidente, per la Regione Puglia con richiesta di estensione della citazione dei responsabili civili del 19 luglio, quindi quando evidentemente quel termine non si era ancora formalmente concretizzato e correttamente concretizzato, noi formulammo l'istanza cui ho fatto riferimento. Ovviamente oggi noi reiteriamo questa istanza, ora se è necessario io vi deposito altra copia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, sono stati depositati, è sufficiente il richiamo per relationem a tutti i documenti e alle istanze che sono state formulate e vengono riproposte per intero oggi.

AVVOCATO - Poi non so se dobbiamo già interloquire in ordine al problema, al profilo della tempestività.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi faremo parlare l'Avvocato Annicchiarico e quindi replicherete voi. Le altre Parti Civili ribadiscono le domande che sono state fatte. Se parla uno per tutte.

AVVOCATO - Per il Ministero, ribadisco.

AVVOCATO - Per l'Amministrazione provinciale ribadisco tutto quanto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se vogliono intervenire tutti per cortesia, anche a nome dei colleghi, è sufficiente.

AVVOCATO - Sì, io per l'Arca Ionica ribadisco l'estensione, reitero l'estensione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se fanno precedere dal loro nome la verbalizzazione che state per fare per cortesia.

AVVOCATO BLONDA - L'Avvocato Blonda per L'arca Ionica ribadisce l'estensione.

AVVOCATO BALDO - L'Avvocato Baldo per l'ASSOCONSUM e per la signora Fornaro Annamaria, ribadisce l'estensione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Altre Parti se vogliono avvicinarsi.

AVVOCATO TARQUINIO - L'Avvocato Tarquinio per le Parti Civili ribadisce l'estensione.

AVVOCATO LA PORTA - L'Avvocato La Porta, buongiorno, ribadisco anche io la mia volontà di estendere, però vi dico solo questo, quando fu verbalizzata la mia all'epoca richiesta di estensione, fu anche fatta erroneamente, per mio errore perché ero convinto ci fossero altri, nei confronti di Provincia, di Regione e Comune, che non esistendoci come responsabili civili, ovviamente nei loro confronti non vi è alcuna richiesta di estensione.

AVVOCATO ROSATO - Anche l'Avvocato Rosato, in sostituzione degli Avvocati Pellegrin, Vitale e Bonetto si associa alle considerazioni dei colleghi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Avanti.

AVVOCATO TORSELLA - L'Avvocato Torsella ribadisce le estensioni formulate e si riporta alle stesse e i documenti ivi allegati. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi chi ci sono altri? Altre Parti Civili costituite?

AVVOCATO - Presidente, solo nei confronti dei responsabili civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, certo.

AVVOCATO TORSELLA - Ad ogni modo io in sostituzione dei colleghi, mi riporto alle estensioni già richieste per i colleghi che non siano riusciti ad intervenire fino a adesso. Mi riporto alle estensione e ai documenti ivi allegati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avanti gli altri se ce ne sono.

AVVOCATO SAMBATI - Avvocato Sambati, se può dare atto del mio arrivo nell'interesse di Specchia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti.

AVVOCATO MATTESI - Presidente, le chiedo scusa, anche per me, in sostitezione dell'Avvocato Bana per Luigi Pelagi Avvocato Edwige Mattesi. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - D'Elia, Lardiello, Lanucara si sta avvicinando?

AVVOCATO - L'Avvocato D'Elia non aveva fatto estensione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Completato questo incumbente.

AVVOCATO LORETO - Presidente, le chiedo scusa, le rubo solo un istante. Proprio per mero scrupolo difensivo. Tra le estensioni che sono state richiamate adesso, credo vado a memoria ce ne fosse qualcuna che richiamava Ilva S.p.A., però le uniche citazioni, ribadisco ricevute sono...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono solo Riva Fire e Forni Elettrici.

AVVOCATO LORETO - Sono esclusivamente quelle a mezzo pec che voi avevate dichiarato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito, che sono state travolte...

AVVOCATO LORETO - Sì, travolte con la vostra ordinanza del 18. Quindi, non c'è nessuna citazione regolare. Giusto perché resti a verbale. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se abbiamo esaurito anche questo passaggio, la parola torna all'Avvocato Annicchiarico. Dovrebbe intervenire lei, Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, Presidente, come dicevo innanzi, le istanze sono tardive sia quelle là che sono state presentate precedentemente e sia quelle là rinnovate all'udienza odierna, perché leggendo la giurisprudenza di legittimità, le uniche due sentenze che noi siamo riusciti a reperire in banca dati, ma mi sembra anche gli stessi Difensori di Parte Civile, perché per esempio vado a memoria l'atto dell'Avvocato Aloiso le riporta indicate, l'atto dell'Avvocato Nevoli le riporta indicate, queste uniche due sentenze che si occupano della materia sono in primis la Cassazione Penale Sezione Quarta 27 settembre del 2012, la numero

3273 e la sentenza sempre della stessa sezione, Sezione Quarta, la 46991 del 2015. Vado direttamente al passaggio per non tediare la Corte. Dice nel 2012 la Cassazione "sotto la vigenza del precedente Codice di rito è stato affermato che la formalità della citazione del responsabile civile a istanza della Parte Civile prevista dagli articoli 107 e 108 c.p.p., può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra le altre Parti Civili e il medesimo responsabile civile, purché dichiararsi che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine ultimo per la costituzione di Parte Civile". E richiama anche una sentenza dell'81, la sentenza Nardiello. Il principio posto dal Giudice di legittimità, tuttora valevole stante la sostanziale corrispondenza delle norme citate con l'attuale articolo 83, si confronta con l'ipotesi del sopraggiungere di una nuova Parte Civile, in un giudizio che vede già costituite altre Parti Civili ed il responsabile civile. Risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre Parti Civili, una formale *vocatio in ius* risulta non necessaria, mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile, si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto altrui. La sentenza del 2015 poi sostanzialmente richiama proprio pedissequamente questo tipo di passaggio, fa soltanto un richiamo per *relationem* e posso dire che non aggiunge null'altro se non essere conforme alla precedente.

Allora, il tema qual è? Tutte queste istanze sono tutte a mio sommo avviso inammissibili perché tardive per quanto ci dice la Cassazione. Allora, io faccio rilevare però

un'ulteriore criticità. Dal punto di vista procedurale, io rilevo un ulteriore problema, perché c'è stato un momento in cui giustamente il Presidente mi ha detto "Avvocato, questo è un suo pensiero", quando io dicevo peraltro le richieste di estensione dovrebbero passare per il vaglio di un provvedimento della Corte. Ma perché dicevo questo? Dicevo questo perché innanzitutto il Codice non parla proprio della richiesta di estensione, disciplina invece unicamente la richiesta di citazione del responsabile civile e prevede però un articolo che è l'83, che disciplina la citazione del responsabile civile, e che prevede espressamente al comma quinto che cosa? La nullità della citazione del responsabile civile. Allora, io ho un problema procedurale non risolto dalla Cassazione e che comunque ovviamente vi rimando dal punto di vista della vostra ordinanza, perché in ogni caso io subisco un *vulnus* dall'estensione in relazione alla mia presenza come responsabile civile che non beneficia di un provvedimento su quelle richieste di estensione, perché dico questo? Perché io come responsabile civile, pur deducendo le nullità con il mio atto di costituzione, mi sono costituito otto giorni prima per rispettare i sette giorni liberi ed ho depositato una lista testi che aveva come riferimento anche le problematiche connesse alla citazione del responsabile civile che mi veniva in quel momento fatta per il tramite di che cosa? Per il tramite del vostro decreto. Quindi, io che armi ho dal punto di vista procedurale per quello che prevede il Codice? Io ho un'arma che è la mia eccezione di nullità che riguarda il decreto. Passando la teoria che le Parti Civili possono fare soltanto un provvedimento di estensione, perché io sono già parte, quindi la Cassazione ci dice: sì, si verifica la circostanza, ma quando tu eri già parte, quindi arrivi nel processo, arriva una nuova

Parte Civile e quindi dice: mi costituisco nei confronti degli imputati e chiedo l'estensione nei confronti del responsabile civile che è già parte del processo. In quel caso, in assenza di un provvedimento del Giudice, io mi troverei nella impossibilità a) di potere dedurre nullità previste specificatamente con riferimento al decreto, ma quando dico questo, quali sono queste nullità? Le nullità sono quelle per le quali il responsabile civile non è stato posto in condizioni di esercitare i suoi diritti. I miei diritti come responsabile civile sono molteplici. In primis io devo capire, tramite il vostro decreto, perché sto venendo nel processo, qual è la domanda che mi viene posta nei miei confronti, qual è il *petitum*, cosa che mi viene chiesto, per quali soggetti mi viene chiesto, e io devo essere in condizioni tramite il vostro atto di comprendere le ragioni per le quali, per esempio, Riva Forni Elettrici sarebbe collegata a Luigi Capogrosso. Luigi Capogrosso direttore dell'Ilva, abbiamo Riva Forni Elettrici che è una società che nasce nel 2013 dopo i fatti. Allora, rispetto a una situazione di questo tipo, vi ho fatto l'esempio proprio per essere più chiaro, mi trovo nella condizione di non avere un decreto da attaccare, mi trovo semplicemente in una situazione strana che è come se quasi si volesse per giurisprudenza autorizzare una costituzione di Parte Civile nei confronti dell'ente, che è un altro tipo di problematica che non rientra in questa. Noi stiamo parlando di una costituzione di Parte Civile nei confronti di una persona giuridica che per il Codice è previsto questo discorso tramite la citazione del responsabile civile, perché siete voi che fate il vaglio. Allora, cerco di essere più chiaro. Rispetto alla richiesta che mi viene fatta di autorizzazione alla citazione, ci sta tutta una parte della dottrina che dice che addirittura voi potete

anche entrare nel vaglio di ammissibilità, perché se è palesemente inammissibile potete anche decidere di non emettere proprio il decreto perché è palesemente inammissibile. A rigore di Codice, invece, guardando ciò che c'è scritto nel Codice, il Codice dice semplicemente che la Parte Civile può chiedere la citazione del responsabile civile, neanche disciplina che cosa deve scrivere, che cosa non deve scrivere, i requisiti a pena o no di inammissibilità. Disciplina invece che cosa deve contenere il decreto, questo sì è disciplinato dall'83. Ma perché si fa questo ragionamento? Perché oggettivamente potrebbe anche accadere, quindi non la vostra circostanza in cui vi vedete arrivare una citazione del responsabile civile a dibattimento, in cui voi non conoscete praticamente nulla, e quindi non siete neanche nelle condizioni di colmare un eventuale *vulnus* della richiesta di citazione del responsabile civile, ma ci può essere un altro caso che è quello della costituzione di Parte Civile all'udienza preliminare e della richiesta di citazione che avviene all'udienza preliminare, in cui invece il Giudice dell'Udienza Preliminare, avendo la disponibilità di tutti gli atti, a rigore di Codice, potrebbe anche colmare l'eventuale lacuna della richiesta e fare un decreto totalmente ammissibile e non affetto da nessun tipo di nullità e mettere nelle condizioni il responsabile civile per le integrazioni fatte dal Magistrato, mettere nelle condizioni il responsabile civile di potersi difendere nel processo. In questo caso ovviamente la cosa non era possibile, perché voi non avete proprio contezza di che cosa sia questo processo se non per le imputazioni, ma non avete la possibilità di fare, di colmare ciò che non vi viene raccontato, perché quando vi ho fatto quel tipo di produzione, a mo' di esempio era perché? Perché quando si fa la richiesta di citazione del responsabile

civile e ti trovi di fronte un Tribunale che nulla sa, lo devi mettere nelle condizioni quanto meno dal punto di vista argomentativo, di spiegare le ragioni per le quali tu chiedi la citazione del responsabile civile, di quel determinato responsabile civile e spieghi le ragioni di collegamento tra quel responsabile civile e quel determinato imputato. E spieghi quindi la *causa petendi* la esplichi, sia quella nei confronti dell'imputato che hai già spiegato nell'atto di costituzione, poi fai un richiamo per *relationem* o *alleghiamo*, ma poi il pezzettino successivo è che devi spiegare le ragioni per le quali ritieni che quella determinata società debba rispondere dal punto di vista civilistico per i fatti reato addebitati a quel singolo imputato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, è autorizzato lei. Ha l'autorizzazione? Sì. Prego, prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dicevo quindi, rimetto chiaramente alle valutazioni dell'ordinanza che andrete a fare anche questo ulteriore problema che è legato al fatto che dal punto di vista normativo non è disciplinata l'estensione e che in assenza, superate le mie questioni a mio avviso insuperabili di inammissibilità, comunque in assenza del vostro decreto c'è una concreta lesione del mio diritto di Difesa come responsabile civile, perché io non posso eccepire nulla sul decreto e poi mi troverei nella situazione del soggetto che non può neanche depositare la lista testi, perché io rispetto a quello che mi dite, io conseguentemente vado, non c'è una interfaccia diretto, diversamente io diventerei a tutti gli effetti un imputato che subisce la costituzione di Parte Civile, ed io invece non sono un imputato, ma sono un responsabile civile e la mia posizione processuale è disciplinata in maniera precisa dal Codice con delle statuizioni proprie

per il responsabile civile.

Ora, nei miei atti di costituzione per Riva Fire e per Riva Forni Elettrici, io ho spiegato le ragioni per le quali ci deve essere l'esclusione, le ho sintetizzate in quell'atto, e ho cercato di spiegare le ragioni per le quali non è possibile, non solo non è possibile l'estensione, non è possibile la mia partecipazione in presenza di una mia espressa richiesta di esclusione. Perché con riferimento alla Cassazione del 2004, la Cassazione del 2004 dice che la Corte, il Giudice deve constatare, non deve neanche valutare, perché vi è stata chiesta una valutazione sul pregiudizio. No, non dice questo la Cassazione. La Cassazione dice semplicemente che il Giudice deve constatare l'esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per la difesa del responsabile civile. Significa che se è stato acquisito un qualcosa nella fase delle indagini preliminari nel pieno contraddittorio delle Parti, questo tipo di acquisizione, indipendentemente se la richiesta è stata fatta per una ragione o per un'altra, è avvenuta questa cosa nel contraddittorio delle Parti? Quindi, l'essere avvenuta determina una valutazione da parte del responsabile civile che dice: siccome gli effetti di questo processo potrebbero essere automaticamente riversarsi nei miei confronti, io a quella non ho partecipato, io non accetto il contraddittorio. E finisce qua. Nel senso che non deve valutare oggi la Corte l'eventuale pregiudizio, valutazione che ovviamente potrebbe fare solo alla fine del dibattimento. Ma c'è di più. Qui non si parla di un discorso di ripetibilità dell'audizione di periti. Cioè i periti possono essere sentiti, ma è un altro discorso. L'incidente probatorio non è la relazione, l'incidente probatorio è l'acquisizione in contraddittorio per esempio di tutti quanti i campionamenti che vengono

fatti. Cioè l'Avvocato che va insieme al consulente di Parte, vede dove viene fatto il prelievo, come viene fatto il prelievo, dove viene portato, può assistere alle analisi fatte nel laboratorio autorizzato. Può partecipare alla formazione in contraddittorio dei quesiti da porre ai periti, può opporsi alla trasmissione di atti successivi a quel determinato momento processuale, quindi può esperire tutta una serie di attività difensive che possono generare un prodotto completamente differente da quello che viene confezionato invece nella fase delle indagini preliminari indipendentemente dalle cause. Il riferimento che viene fatto in quella sentenza del 2004 è un riferimento specifico a delle analisi individuate con accertamenti tecnici irripetibili, ovviamente quelle analisi fatte nel 2010 sono analisi assolutamente irripetibili, perché dal 2010 ad oggi c'è un profluvio di inquinamento in più, di soggetti in più che hanno comunque determinato quell'inquinamento, di persone giuridiche e fisiche che si sono succedute, di eventi che hanno modificato in maniera assolutamente totale lo stato dei luoghi. Quindi, è impensabile ritenere che sia quello un accertamento tecnico ripetibile. Quindi, tutto il sostrato di attività che è stata svolta in contraddittorio dalle Parti, in quella fase procedimentale, che io sinteticamente ho chiamato incidente probatorio, ma incidente probatorio è tutto, non è la relazione dei periti. Quindi, non si pone neanche un problema di utilizzabilità o meno nei confronti di un imputato o di un altro, che è un problema postumo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È un argomento, è una questione che lei aveva già sollevato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se lei se la ricorda perfettamente, posso anche questa sintetizzarla ancora.

Quindi, da questo punto di vista non è un problema di utilizzabilità, è un problema di esistenza dell'atto. Devo fare poi, e chiudo perché ritengo sinteticamente di avere già detto tutto, ci sono anche le mie memorie agli atti, devo produrvi, perché a mio modo di vedere ci sono profili di inammissibilità ulteriori nelle richieste anche di estensione, devo produrvi a tal fine una ordinanza recentissima del G.U.P. presso il Tribunale di Milano ed è una ordinanza del 2 luglio del 2016. Questa ordinanza entra nel merito delle valutazioni che vengono fatte dai Difensori in relazione alle attività poste in essere dai Ministeri. Quindi, noi abbiamo in questo processo costituzione di Parte Civile di alcuni Ministeri e abbiamo anche visto una richiesta di estensione postuma, peraltro fatta per iscritto dopo il mio intervento difensivo, fatta dai Ministeri. Anche in quell'istanza postuma in cui io chiedo la declaratoria di inammissibilità, non vengono assolutamente indicate le generalità del legale rappresentante. Allora, rispetto a questo tema, io nell'incipit del mio altro intervento avevo ricordato ovviamente più ai Giudici Popolari che a noi operatori del diritto che la legge è assolutamente uguale per tutti. In questa ordinanza vedrete come viene disposta l'esclusione della Parte Civile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, e in questo caso anche dell'Associazioni Magistrati Tributarî, proprio perché c'erano dei vizi procedurali afferenti alla mancata allegazione della documentazione necessaria e giustificativa e autorizzatoria nei confronti dell'Avvocatura dello Stato che si costituiva in quel determinato giudizio. Quindi, l'atto, faccio riferimento specifico anche alla richiesta di estensione della Parte Civile Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute è doppiamente inammissibile, proprio in relazione ai

profili di inammissibilità che avevo indicato nell'altra udienza. Quindi, come lo è a Milano, sicuramente mi auguro ovviamente che lo sia a Taranto. E questa ve la produco anche.

In relazione alle richieste di estensione che sono state avanzate dai Difensori, da tutti quanti i Difensori, queste richieste sono palesemente inammissibili, anche sotto ulteriori profili, perché laddove non riteniate di accedere alle precedenti mie questioni potrete tranquillamente rilevare da un lato dagli atti che sono stati depositati, quindi chi si è peritato a scrivere l'atto, che non vengono in nessun caso indicate e specificate le ragioni di collegamento tra le società che sono state citate - dico io - o comunque le società destinatarie di questa richiesta di estensione e i singoli imputati. Cioè non basta dire: io mi sono costituito nei confronti dell'imputato Tizio per quei reati e quindi cito la società Caio. Devi spiegare le ragioni per le quali ritieni che possa sussistere la responsabilità civile della società Caio. Quindi, da questo punto di vista non essendoci un decreto, la richiesta dovrebbe essere autosufficiente e contenere questo tipo di indicazione. Nessuna delle richieste spiega questo tipo di ragione. Non ne parliamo proprio per Riva Forni Elettrici che è aggiunta così, senza neanche una parola per dire "perché mi stai citando e qual è il collegamento con gli imputati". Ancora meno le richieste dichiarate a verbale. Le richieste dichiarate a verbale sono *tam quam non esset*, perché rispetto a quelle non ci sono neanche i requisiti minimi della domanda, perché quando c'è il riferimento e quindi accedo a quelle due sentenze 2012 e 2015, la Cassazione dice, non si pone il problema del decreto la Cassazione, ma la Cassazione dice: comunque la domanda civilistica deve essere chiara nella richiesta di citazione e

quindi, nella richiesta di estensione, perché deve mettere nelle condizioni il responsabile civile di potere concretamente e pienamente esercitare il suo diritto.

Quindi, per queste ragioni io mi riporto ovviamente a tutto quello che già ho detto nelle precedenti udienze, a quello che ho scritto nelle precedenti udienze, a quanto ho cercato di sintetizzare oggi, al contenuto della produzione documentale che vi faccio soltanto per un discorso di comodità di consultazione dei passaggi dei verbali che ho richiamato, e delle sentenze giurisprudenziali e delle ordinanze cui ho fatto riferimento. Vi chiedo come ulteriore subordinata, nella davvero denegata ipotesi in cui si dovesse accedere ad una ammissione di questo responsabile civile al processo e di queste richieste di estensione, ovviamente un termine in relazione ai venti giorni indispensabili per me a questo punto per potere spiegare dal punto di vista difensivo, e quindi depositare una lista testi in relazione alle Parti Civili che voi riterrete di ammettere come soggetti che chiedono l'estensione. Va bene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Allora, se il Pubblico Ministero vuole interloquire su queste osservazioni.

PUBBLICO MINISTERO P. ARGENTINO - Ci riportiamo già a quello che abbiamo detto, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Se le Parti civili vogliono intervenire a loro volta sulle questioni e sulle deduzioni oggi esposte dall'Avvocato Annicchiarico, c'è qualcuno che vuole intervenire? Lei? Prima si interviene sulle questioni e poi viene lei, Avvocato. Dica.

AVVOCATO LEUZZI - Avvocato Leuzzi in sostituzione dell'Avvocato De Francesco per A.S.L. Taranto. Anche

l'Avvocato De Francesco aveva avanzato richiesta di estensione del responsabile civile, quindi io mi riporto a quella richiesta che aveva formulato oralmente in udienza. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, nessuno vuole intervenire? Vuole intervenire l'Avvocato Torsella prego.

AVVOCATO TORSELLA - Due parole per davvero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Qualche cosa avete già detto nelle scorse udienze.

AVVOCATO TORSELLA - Sì e non ripeterò. Io credo, Presidente, che infatti è buona norma quella per cui non bisogna... Io credo, Presidente, che occorre dire negli atti soltanto ciò che è necessario e non ciò che è pleonastico, sicché se viene chiamato a rispondere il responsabile civile per il fatto dell'imputato, è ovvio che il responsabile civile risponderà del risarcimento dovuto per l'imputato. Dunque, è perfettamente completa la richiesta di citazione del responsabile civile ed è completo il decreto. Da questo punto di vista devo osservare come l'altro punto è quello per cui qualsiasi eventuale vizio insussistente nel caso di specie, come abbiamo visto, ma ad ogni modo qualsiasi eventuale vizio deve potere ledere il diritto di Difesa del responsabile civile, il quale mi sembra che si è difeso quest'oggi accanitamente e senza alcun problema. Infine ed è l'ultimo punto: io credo anche, Presidente, si è fatta questione di eventuale irripetibilità degli atti. Allora, chi vuole far valere una irripetibilità degli atti posti credo a base dell'incidente probatorio, ha il dovere di fornire la prova di ciò che va dicendo, e quindi ha il dovere di indicare quali sarebbero gli atti e perché questi atti sono tali da ledere casomai alla posizione di qualcuno degli imputati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lui dice di non avere proprio

partecipato a quell'adempimento. È questo il concetto.

AVVOCATO TORSELLA - Sì, Presidente, lui non ha partecipato a quell'adempimento, mi deve dire di quale adempimento stiamo parlando, non lo deve dire secondo me in astratto, perché se io voglio far valere un fatto processuale penale...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'ha indicato.

AVVOCATO TORSELLA - Se voglio far valere un fatto processuale, io devo fornire la prova del fatto processuale di cui discuto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Va bene.

AVVOCATO TORSELLA - Quindi, devo dire: c'è stato quel determinato prelievo al quale io non ho partecipato e questo determinato prelievo lede la posizione dell'imputato Tizio e Caio, il quale è stato posto come elemento della richiesta di citazione a giudizio del responsabile civile. Tutto questo manca nell'esposizione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito.

AVVOCATO TORSELLA - Ed è un difetto dell'eccezione, perché chi eccepisce deve fornire la prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, mancanza di specificità dell'eccezione.

AVVOCATO TORSELLA - Sì, è proprio questo il motivo. Vediamo se altro devo dire. Solo un attimo. Infine, Presidente, faccio notare come l'eccezione di cui all'articolo 403 comma 1 bis implica che gli indizi di reato siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuto impossibile. Soltanto in questo caso ci sarebbe l'eccezione, la quale consente di ritenere che vi siano motivi di esclusione da parte del responsabile civile. Allora, Presidente e Signori della Corte, io penso che anche in questo caso vi sia una mancanza di specificità, perché non è stato detto in alcun modo se e quando vi siano indizi di reato emersi dopo che l'eventuale

ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile. Viene fatto un ragionamento del tutto astratto, quando invece il ragionamento essere concreto e correttamente occorre dire e dimostrare il proprio assunto. Mancando tale dimostrazione è evidente che le eccezioni sono inammissibili. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO D'ALOISO - Salvatore D'Aloiso nell'interesse della Regione Puglia. Specificamente in ordine alla tempestività della richiesta di estensione della citazione dei responsabili Civili. Si è detto sostanzialmente da parte del Difensore dei costituiti responsabili civili che le richieste di estensione, ovviamente mi occupo della mia, non intendo invadere campi di chicchessia, siano sostanzialmente intempestive ed a questo proposito si citano due sentenze della Corte di Cassazione, che effettivamente, signor Presidente, e Signori della Corte, sono le uniche due sentenze che hanno un po' disciplinato - come dire? - questa citazione e questo coinvolgimento del responsabile civile da parte delle Parti Civili che non ne hanno in qualche modo formalmente esercitato la *vocatio in ius*. E guarda caso queste due sentenze sono le due sentenze che nel mio atto sono testualmente citate e richiamate. Questo dimostra come il dettato giurisprudenziale si presta a costituire supporto anche per parti che sono tra loro in contraddittorio nel processo. Ma in realtà questa apparente anomalia, cioè l'invocare le medesime sentenze da parte di chi sostiene ragioni opposte nell'ambito del contraddittorio è un'anomalia soltanto apparente. Perché mi sia consentito sottolineare la circostanza che non è possibile estrapolare la parte della sentenza di interesse e - come dire? - mancare di ricordare che in realtà in quella sentenza vi è dell'altro e probabilmente di più conferente rispetto

alla vicenda di cui ci occupiamo, perché se mi consentite qualche istante intendo dare un contenuto più concreto a quello che sto dicendo. La sentenza, in particolare quella del 2012, perché poi quella del 2015 ne richiama un po' i principi, è una sentenza in cui ci si occupa di un omicidio stradale, di un omicidio colposo per incidente stradale. Che cosa era accaduto? Era accaduto che soltanto determinati parenti della vittima si erano costituiti Parte Civile ed avevamo citato come responsabile civile la società proprietaria dell'automezzo che aveva provocato l'incidente e la compagnia di assicurazione che aveva..., che copriva per la rc lo stesso automezzo. A Parti Civili costituite, e a responsabile civile costituito, intervengono altri parenti della defunta, le quali in questa situazione di fatto - come dire? - fotografata, cristallizzata in ordine alla costituzione delle Parti, chiedono di estendere la loro domanda nei confronti del responsabile civile già costituito. La Cassazione con quella sentenza, nonostante vi fosse stato sul punto un ricorso dell'imputata, ovviamente sennò la Cassazione non si sarebbe espressa, ritiene fondata questa domanda basata su questa richiesta di estensione. Questo fa dire oggi al Difensore dei responsabili civili costituiti "siete intempestivi voi che lo venite a chiedere in un momento e in una situazione diversa da quella che la sentenza illustra".

In realtà, signor Presidente e Signori della Corte, chiedo scusa se devo ricorrere a queste diavolerie, ma non ho la sentenza stampata, ed ho avuto modo di consultarla su questo mezzo informatico, effettivamente la Corte di Cassazione, preferisco leggere, è noioso, ma per evitare che si possa pensare a malevoli interpretazioni di un Difensore disattento. E allora che cosa dice la Corte di Cassazione? «Risultando il responsabile civile già parte

del processo per effetto dell'iniziativa delle altre Parti, una formale *vocatio in ius* risulta non necessaria. Mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per fatti altrui". Quindi, se ci fermassimo qui, così come si è fermato il Difensore del responsabile civile, sembrerebbe che la Corte di Cassazione si sia limitata a dire "lo puoi fare soltanto quando intervieni successivamente come Parte Civile, c'è già una Parte Civile che lo ha fatto e tu intervieni quando il responsabile civile si è già costituito". No, signor Presidente e Signori della Corte, perché la stessa sentenza al rigo successivo categoricamente statuisce il principio di diritto, quindi astraendosi dal caso specifico e dettando il principio di diritto che ci deve interessare, e sostenendo categoricamente, ma da tale principio si può risalire ad una regola più generale. Ed eccoci al punto essenziale che io ho indicato e virgolettato nella mia richiesta di estensione, quella della non necessità che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le Parti Civili già costituite, purché - e arriviamo di qui ad un istante a questa seconda condizione - al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risercitoria anche da quella Parte Civile che non ha fatto l'istanza. Questo il principio generale che supera quello sbarramento che la Cassazione ha indicato in quanto era stata nella fattispecie concreta chiamata ad occuparsi di quel profilo. Ma partendo da quel profilo su cui era stata chiamata ad occuparsi, ha sancito il principio generale. Qual è allora effettivamente la condizione che è richiesta perché la domanda di estensione sia accoglibile? E qui concordo una volta tanto con il mio

contraddittore. Mi devi dire perché e mi devi dire che cosa. Mi devi dire perché mi chiami come responsabile civile rispetto al fatto dell'imputato e me lo devi esplicitare categoricamente nella tua richiesta di estensione, mi devi dire che cosa vuoi. Mi devi dire la *causa petendi*, mi devi indicare la *causa petendi* e mi devi illustrare il *petitum*, altrimenti quella sì è una domanda di estensione inammissibile. Scusatemi, dai principi generali, dai fatti generali, con un attimo di egoismo passo al mio atto. Troverete nella richiesta di estensione della Regione Puglia la *causa petendi* ed il *petitum*, troverete quindi come *causa petendi* il collegamento che lega i singoli imputati in rapporto organico con gli enti di cui è chiesta..., nei confronti dei quali è chiesta l'estensione della citazione dei responsabili civili, non sono tutti gli imputati, sono imputati che avevano rispetto ai fatti contestati nei capi d'imputazione specifiche responsabilità all'interno degli enti che sono puntualmente ed analiticamente indicati in questa richiesta di estensione. Ecco quindi la *causa petendi*, il perché sussista una legittimazione ad indicare Riva Fire e Riva Forni Elettrici come responsabili civili per fatto dell'imputato, e che cosa questo rapporto organico ha determinato tra soggetto fisico e persona giuridica. È scritto. Secondo aspetto, il *petitum* è ovviamente altrettanto rappresentato, e altrettanto rappresentato nelle forme che il Codice di rito richiede, c'è una quantificazione del danno per ora generica che può e deve naturalmente essere quantificata eventualmente in sede di conclusioni.

Presidente, un'ultima osservazione rispetto al problema dell'incidente probatorio. Non è un fatto nuovo. Voi sapete, tutti sappiamo che è stato affrontato all'udienza preliminare ed è stato risolto favorevolmente per quanto riguarda le questioni proposte

dai Difensori dei responsabili civili. Mi sia consentito sottolineare un aspetto, a tutto volere concedere e facendo miei gli argomenti proposti dal collega Torsella, mi pare che possa al più rendersi - come dire? - oggetto di discussione l'utilizzabilità delle risultanze dell'attività istruttoria irripetibile, se è irripetibile è, perché vi ha detto l'Avvocato Torsella che non lo è, cioè le risultanze dell'incidente probatorio rispetto ai responsabili civili, ma non mi pare che la mancata partecipazione all'incidente probatorio, tra l'altro proposto per le motivazioni che noi conosciamo possa costituire ostacolo insormontabile, perché si possa legittimamente ritenere che Riva Fire e Riva Forni Elettrici debbano in questo processo partecipare anche come responsabili civili. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono altri interventi? No.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, le deposito la documentazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'aveva già anticipato, quindi è verbalizzato, quindi poi la consegna al cancelliere.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le volevo soltanto dire cosa sto depositando. Sto depositando per comodità di consultazione le due ordinanze cui ho fatto riferimento della Corte, per esteso le motivazioni della Cassazione 2012 e 2015 che a questo punto avendo una differente interpretazione noi e la...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Rispetto alla Regione Puglia.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sarete voi a sciogliere con l'interpretazione che riterrete di dare, il verbale del 27 luglio 2016 con tutti i passaggi indicati cui ho fatto riferimento nella discussione orale; il verbale del 19 luglio del 2016 in cui ci sono le estensioni tardive e la mia eccezione tempestiva sulla tardività già a quell'epoca; poi gli atti di costituzione

responsabile civile e più la memoria cui ho fatto riferimento; le richieste di estensione che vengono avanzate nei nostri confronti e la ordinanza del G.U.P. di Milano, Mastrangelo, del 2 luglio 2016 che statuisce in ordine all'esclusione dei Ministeri come responsabili civili, perché in quel caso non avevano indicato gli atti in forza dei quali, e non avevano allegato gli atti, praticamente situazione che abbiamo anche eccepito con riferimento alla costituzione di Parte Civile del Ministero che è intervenuto in questo processo. Ovviamente ho fatto le questioni di nullità e le richieste di esclusione del responsabile civile, in ragione di ciò che ho testè detto. Mi riservo all'esito della vostra ordinanza, eventualmente qualora nella denegata ipotesi dovessi partecipare, di fare le questioni relative alle Parti Civili. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tutto oggi deve fare, Avvocato Annicchiarico. Tutto oggi, noi dobbiamo riservarci su tutto. Lei ragioni nel senso che queste sue eccezioni sono state rigettate, e quindi svolga i suoi rilievi in ordine anche al..., poi valuteremo tutto insieme, non possiamo spezzettare in questo modo il dibattimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Signor Presidente, io ovviamente ho massimo rispetto alle decisioni della Corte, io da questo punto di vista vi rappresento questo tipo di necessità difensiva: io l'altra volta, e lo farò sempre ovviamente mi adeguerò alle vostre decisioni, l'altra volta io, perché me l'avete chiesto, ho fatto tutte quante le questioni che potevo fare in relazione al responsabile civile e a seguito delle mie deduzioni poi ci sono state una serie di Parti Civili che avevano soltanto dedotto a verbale l'istanza di estensione che hanno preso gli atti scritti e hanno fatto gli atti scritti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vedremo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il tema è un po' più generale. Quando io faccio una richiesta non è perché io voglio creare dei problemi alla Corte, ma dal punto di vista difensivo per me è un vulnus anticipare una serie di altre argomentazioni e di questioni, perché le altre Parti, quindi io mi attengo dal punto di vista procedurale a quello che dice il Codice, e ovviamente ve lo chiederò sempre, cioè dal punto di vista del Codice io sto eccependo delle nullità, quindi prima di andare avanti, io vorrei che ci fosse la vostra statuizione. La mia preghiera è questa qua. Poi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Forse anche in altra occasione ha ribadito questo punto di vista. Noi non vogliamo più spezzettare il dibattimento, andare avanti a singhiozzo. Lei controdeduca in ordine alle costituzioni di Parte Civile e su tutto ci riserveremo e decideremo con un'unica ordinanza.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Okay.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole una sospensione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se fosse possibile sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono le undici e mezza, alle dodici meno un quarto, va bene?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se facciamo le dodici è meglio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci vediamo a mezzogiorno.

Il processo viene sospeso alle ore 11:25.

Il processo viene ripreso alle ore 12:15.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prendiamo posto e riprendiamo l'udienza. La parola all'Avvocato Annicchiarico. Prego.

AVVOCATO SALINARI - Avvocato Salinari costituito Parte Civile per Confagricoltura, devo reiterare la dichiarazione di estensibilità nei confronti dei citati responsabili civili. Posso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se ci accomodiamo così consentiamo all'Avvocato Annicchiarico di esporre le sue ragioni.

AVVOCATO SALINARI - Dopo l'Avvocato Annicchiarico, Presidente? Devo reiterare dopo l'Avvocato Annicchiarico?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non ho capito.

AVVOCATO SALINARI - La mia richiesta di estensibilità nei confronti dei responsabili civili citati, la devo fare dopo l'Avvocato Annicchiarico?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La sta facendo adesso.

AVVOCATO SALINARI - Presidente, la faccio specificando che la richiesta di estensione, è relativa al danno ambientale prodotto e che i comportamenti illeciti tenuti dagli imputati per i quali mi sono costituito Parte Civile, hanno verificato un danno di immagine ed economico all'Unione Provinciale degli Agricoltori oltre che degli associati della stessa Unione, in quanto gli agricoltori associati dalle condotte lesive dell'ambiente poste in essere dall'Ilva e dagli odierni imputati, hanno subito un discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione e comunque un danno per la coltivazione della frutta e della verdura, rispetto anche all'eventuale esportazione della frutta che tutti gli agricoltori della nostra provincia avrebbero potuto fare. Pertanto noi abbiamo chiesto e chiediamo che venga risarcita la Confagricoltura nel termine di dieci milioni di euro. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, tocca a lei, Avvocato Annicchiarico. Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Inizio dalla fine così non dimentico. Ovviamente chiedo la declaratoria di inammissibilità della richiesta testè fatta dal collega che mi ha preceduto, perché chiaramente inammissibile e tardiva sia rispetto al primo termine, che poi è quello là vincolante, vincolante della sua ordinanza, il

termine del 14 giugno del 2016, e ovviamente anche tardiva rispetto al momento processuale in cui aveva invitato le Parti ad estendere eventualmente la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili. Allora, Presidente, io le chiedo preliminarmente che venga dichiarata la inammissibilità dei documenti che sono stati depositati dalle Parti Civili ad integrazione degli atti di costituzione di Parte Civile che sono stati depositati, quelli tempestivamente, ovviamente quelli che sono già stati cassati dalla vostra ordinanza, perché a seguito delle deduzioni difensive che sono articolate dai Difensori nelle precedenti udienze, intervenute le Parti Civili hanno tentato di integrare in maniera additiva le eventuali mancanze dei loro atti. Quindi, anche lì c'è uno sbarramento temporale. Lo sbarramento temporale non andrebbe a colpire, invece, le memorie che sono state depositate al posto degli interventi difensivi o ad integrazione degli interventi difensivi, però rispetto a queste io vi chiedo di non ritenere acquisibili ed utilizzabili ai fini della vostra decisione in relazione agli atti...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I documenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non solo i documenti, ma anche quelle argomentazioni integrative che, secondo ovviamente la prospettazione delle Difese intervenute all'udienza, o oralmente o per iscritto, dovevano servire a spiegare meglio le ragioni per le quali quell'atto era stato poi depositato come atto di costituzione Parte Civile. L'atto di costituzione di Parte Civile è quello che dovete prendere in considerazione, deve essere autosufficiente, al più le argomentazioni potevano servire come replica, lasciatemi il termine, all'eccezioni che noi eravamo andati a sollevare, però non può essere utilizzata la integrazione del punto di vista argomentativo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È una questione che lei ha già prospettato e già discusso precedentemente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Gliela stavo semplicemente specificando meglio. Faccio un esempio per tutti, così non tedio la Corte, Comune di Montemesola per esempio, noi abbiamo fatto come Difensore degli imputati, ovviamente adesso io mi associo a questo tipo di eccezione, la questione relativa al Comune di Montemesola, dicendo: attenzione che il tuo atto, Comune di Montemesola, è un atto in cui chiedi danno ambientale. Non chiedi danni ulteriori e diversi. Ragion per cui a differenza di altri enti che hanno chiesto danni ulteriori diversi, il tuo atto è chiaramente inammissibile perché sussiste la competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente. La titolarità esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Quindi, la memoria difensiva che viene depositata spiega l'esistenza di una serie di altri danni che il Comune di Montemesola andrebbe a richiedere.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che non sono stati dedotti. Ho capito.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi, da questo punto di vista vi chiedo la declaratoria di inammissibilità anche con riferimento al Comune di Montemesola. Faccio rilevare che con riferimento all'atto di costituzione di Parte Civile della C.G.I.L. c'è la richiesta di declaratoria di inammissibilità per violazione del 78 lettera a), perché non sono riportate le generalità del legale rappresentante. Quindi, da questo punto di vista io chiedo che venga esclusa la Parte Civile C.G.I.L. in persona della Camusso Susanna, indicata soltanto con il nome e cognome. Vi chiedo poi in relazione alla Regione Puglia di escludere la Regione Puglia, che si era costituita Parte Civile e si era costituita, passatemelo bene, anzi benissimo, con il Difensore presente in

udienza. Quella costituzione è stata devastata dall'intervento in udienza del legale rappresentante della Regione Puglia, il quale motu proprio e solo per la Regione Puglia come Parte Civile, è intervenuto per dire che si stava sostituendo all'allora legale rappresentante presente nell'atto, che era la dottoressa Barbanente, e che quindi doveva intendersi lui il soggetto che si costituiva in quel momento. È stata fatta richiesta specifica di atto scritto, atto scritto non è stato depositato. Ricordo solo a me stesso, che era nata una querelle anche dal punto di vista mediatico, che è stata riportata da tutti quanti i giornali, in ordine al fatto, c'è stata addirittura una interpellanza parlamentare sul punto, in ordine al fatto che la Regione Puglia, allora legale rappresentante Nichi Vendola, si stesse costituendo Parte Civile male per il tramite della dottoressa Barbanente, al solo scopo poi di rendere vana la costituzione di Parte Civile, in quanto asseritamente da parte di alcune Parti Civili presenti in questo processo, il cui la legale rappresentante si è costituito Parte Civile, queste Parti Civili sostenevano se quel tipo di costituzione fosse viziata, in quanto la sostituzione, quindi con il sostituto del Nicola Vendola, con il vicepresidente, poteva venire in casi totalmente diversi da quello previsto in maniera specifica in occasione di questo processo. Quindi, non si versava in quella circostanza, e che questo fatto era stato fatto apposta per vanificare la costituzione di Parte Civile. Quindi, l'intervento poi dell'attuale legale rappresentante è sembrato ovviamente a chi era presente come me in udienza, come un'attività sostitutiva che potesse comunque dare forza e allontanare da qualsiasi tipo di dubbio la piena legittimità dell'intervento della Regione Puglia come Parte Civile in questo processo. Il

problema è che quell'atto formalmente ineccepibile è diventato un atto invece totalmente inammissibile per l'attuale violazione dell'articolo 78, non essendo state declinate neanche a verbale le generalità complete della persona che era intervenuta quale legale rappresentante dell'ente. Rispetto a questo comportamento processuale del legale rappresentante della Regione Puglia, che stranamente declina le sue..., non declina, spiega la sua presenza con riferimento alla Regione Puglia quale Parte Civile, ma non lo fa come legale rappresentante della Regione Puglia quale responsabile civile presente e citato. Quindi, c'è una discrasia che evidentemente giustifica dal punto di vista della Regione Puglia la necessità di dover sostituire il legale rappresentante direttamente in udienza con la persona presente allora in udienza.

Né possiamo pensare, come riportato a pagina 136 del verbale di udienza del 25 luglio del 2016, che il Presidente poteva venire a fare e a dire quello che voleva e che voleva venire a fare l'astronauta come riportato a verbale. Non era l'astronauta perché è venuto e a richiesta espressa se stesse intervenendo e a che titolo, ha detto: "Sto intervenendo per la Regione Puglia e non ho un atto scritto". Quindi, c'è stata la qualificazione, il fatto che poi potesse mancare un'autorizzazione, che potesse esserci comunque ulteriori vizi di quel suo intervento è un fatto che ovviamente né ai Difensori e né alla Corte può interessare, perché quell'atto ha subito una modificazione sostanziale con l'intervento a verbale.

Allora, chiedo che venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto di costituzione di Parte Civile del Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute. Rispetto a questa mia richiesta ci sono diverse criticità che vorrei rappresentarvi. La prima è la più importante. La prima è

la più importante e ad avviso di questo Difensore insuperabile, è la mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante, articolo 78 lettera a) del Codice di Procedura Penale. In riferimento poi alla violazione del Codice di Procedura Penale e anche in relazione all'articolo 78 lettera c) del Codice di Procedura Penale. Con riferimento al Ministero dell'Ambiente ho potuto rilevare che manca anche la indicazione nell'atto di quello che deve essere l'atto presupposto. Allora, il Ministero dell'Ambiente, come tutti quanti i Ministeri, sta direttamente in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, è là il rapporto di immedesimazione organica, ma questo cosa significa? Che la giurisprudenza lo ha detto e chiarito, vi citerò anche le sentenze che sono peraltro riportate e richiamate da quella ordinanza del G.U.P. Mastrangelo, siccome con riferimento all'Avvocatura dello Stato non c'è bisogno del rilascio di una procura speciale, è quello il passaggio, non c'è bisogno di un rilascio di un mandato difensivo, è come se fossero già autosufficienti dal punto di vista processuale, quindi manca questo pezzo. Però è indispensabile che nell'atto sia indicata l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio, e che l'autorizzazione sia allegata. Nel caso disciplinato dal G.U.P. Mastrangelo a Milano, non era stata fatta l'allegazione ma la semplice indicazione. Nell'atto invece che è sul vostro tavolo è stata fatta l'allegazione, ma non è stata fatta l'indicazione. Cioè in forza di quale atto ti stai venendo a costituire? Non c'è. E invece è richiesto a pena di inammissibilità, proprio in virtù del fatto che siccome la volontà non è espressa con un atto differente, con un atto riconducibile normalmente al mandato della Procura, ma viene espressa con un atto esterno, quell'atto deve indicare, cioè mi devo indicare

in forza di quale atto mi sto costituendo. Non è sufficiente la semplice allegazione dell'atto. Rispetto, peraltro, alla autorizzazione della Presidenza del Consiglio faccio rilevare che un'autorizzazione sintetica di tre righe arriva, ma non direttamente dalla Presidenza del Consiglio, ma dal sottosegretario di Stato Graziano Del Rio e la troverete allegata agli atti. Cosa dice il Ministero dell'Ambiente? Perché il Ministero dell'Ambiente oltre a segnalare che in vent'anni nessuno gli aveva fatto questo tipo di eccezione, si fa delle domande e dice: ma per me la legge è uguale come per tutti gli altri? Ci dà la risposta il Ministero dell'Ambiente e ci dice: no, la legge non per me non è uguale a tutti gli altri. L'articolo 78 del Codice di Procedura Penale a me non si applica. E perché non si applica? Dice sostanzialmente il Ministero dell'Ambiente: perché il Ministero è uno solo. Quindi, non c'è bisogno che io scriva chi è il Ministro che in quel momento si va a costituire, e poi per cercare di rafforzare il passaggio dice che qualsiasi ente pubblico che si va a costituire è l'ente che si costituisce, quindi non c'è bisogno, quindi allarga, quella legge diventa anche diversa per gli altri enti pubblici, quindi non soltanto per il Ministero dell'Ambiente, ma a cascata seguendo questo ragionamento sembrerebbe che gli altri enti pubblici, la Regione Puglia, facciamo l'esempio, mica c'è bisogno di scrivere le generalità complete del Presidente legale rappresentante, perché è uno, è lui. Il Sindaco di Taranto, mica c'è bisogno di scrivere le generalità complete del Sindaco di Taranto, è uno. Come il Ministro. Quindi, apprendiamo dalla Difesa del Ministero che non solo l'articolo 78 non si applica al Ministero, ma non si applicherebbe secondo questo tipo di prospettazione a nessun ente pubblico che comunque è

univocamente identificabile con un soggetto unitario.

Ad estremizzare il concetto mi verrebbe di dire che comunque allora non servirebbe neanche la Fiat, quando si costituiva Parte Civile la Fiat, Presidente Gianni Agnelli, ma ci mancherebbe altro è Gianni Agnelli. O ancor di più magari bastava scrivere: si costituisce l'Avvocato, all'epoca era l'Avvocato, non c'era un altro Avvocato. Ecco il rigore del Codice di Procedura Penale a mio modesto avviso va applicato a qualsiasi soggetto pubblico o privato che decida di costituirsi Parte Civile e non si può fare differenza tra figli e figliastri. In relazione alla costituzione di Parte Civile sempre del Ministero dell'Ambiente, faccio rilevare come in analoga vicenda a Milano, molto recentemente un G.U.P., il dottor Mastrangelo ha richiamato tutta quanta la normativa, quindi regio decreto del 33 il numero 1611, l'articolo 1 con riferimento alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, ha specificato che deve essere autorizzata la costituzione comunque da parte del Presidente del Consiglio dei Ministeri, direttamente da lui, e non dai suoi uffici o da qualcun altro, ha indicato le sentenze Cassazione Penale Sezione Sesta la numero 6880 del 16 dicembre del 1994, pubblicata sulla rivista penale; ha specificato che a seguito della novella del 1991 non può considerarsi ineffettuale questo tipo di novella, siccome essa espressamente aggiunge un dato prima mancante in base alla normativa ricavabile dal regio decreto del 33, cioè l'atto di autorizzazione che era il novum della novella del 1991. Sicché dice del resto il rapporto che intercorre, tra l'amministrazione e l'Avvocatura dello Stato corrisponde a quello che si instaura in genere tra la parte e il suo Difensore, sicché spetta soltanto alla prima come a qualsiasi altro

soggetto, il potere di decidere se un giudizio debba essere iniziato, continuato o transatto. Tale conclusione vale anche in rapporto al danno cagionato dal reato, in quanto il valutare l'opportunità dell'esercizio dell'azione civile per la restituzione o il risarcimento - questo G.U.P. la scrive la differenza nel petitum che può essere chiesta - Restituzione o risarcimento non è scontata, compete al suo titolare che è l'amministrazione e non al suo difensore tecnico predisposto per legge nell'Avvocatura dello Stato. E cita una giurisprudenza sul punto. Conclude il G.U.P. di Milano: l'eccezione è fondata e ordina la esclusione della Parte Civile del Ministero dell'Economia delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate e dell'Associazione Magistrati Tributarî. Questo è quello che è accaduto molto recentemente a Milano. Io sono convinto che la Legge è uguale per tutti, anche a Taranto.

Per questo mi riporto a tutte quante le eccezioni che sono state compendiate nella memoria che i Difensore degli imputati hanno depositato e che faccio mie integralmente. Mi permetto di rubare soltanto altri due minuti della vostra preziosa attenzione per segnalarvi come nella nostra memoria, noi vi abbiamo chiesto sia per motivi alcuni formali, moltissimi, altri sostanziali, di non far partecipare a questo processo, e quindi di non ammettere la costituzione di Parte Civile di moltissime Parti Civili. Noi abbiamo dedotto...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Di non fare...?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Di non fare partecipare tutta una serie di Parti Civili che per questioni formali e sostanziali noi abbiamo indicato nella memoria. Noi vi abbiamo chiesto nella chiusura finale della memoria, vi abbiamo detto che è una cosa un po' diversa da quello che ho visto essere stata..., gli

accadimenti che hanno poi caratterizzato la giurisprudenza presente sulle banche dati disponibili. Vi abbiamo fatto un'eccezione di nullità. In che senso? Noi abbiamo detto: attenzione, non fate partecipare a questo processo persone che già da oggi non dovrebbero proprio entrare a partecipare, perché un domani nel momento in cui una Corte d'Appello o una Corte di Cassazione dovesse aderire alle nostre prospettazioni difensive, che fin da subito vi abbiamo avanzato, normalmente Corte d'Appello e Cassazione dichiarano la nullità delle ordinanze in relazione all'ammissione delle Parti Civili per l'effetto, l'esclusione delle Parti Civili per l'effetto o l'annullamento delle statuizioni civili. Noi non ci siamo limitati a questo. Noi abbiamo fatto un altro ragionamento ed è questo: voi con la vostra ordinanza ammettete l'ingresso nel processo a parti che avranno titolo tanto quanto noi, a depositare liste testimoni, a produrre documenti, a fare reiterate domande nel contraddittorio dibattimentale, a discutere e a presentare conclusioni scritte in sede di discussione finale. Quindi, contribuire con tutte queste attività al convincimento che vi porterà alla sentenza. Quindi, il magma processuale che si forma nel contraddittorio, risulterebbe ab initio viziato dalla partecipazione non legittima di un soggetto che ex ante voi avreste dovuto valutare come soggetto che non doveva proprio fare parate del contraddittorio e quindi dei soggetti legittimati a partecipare. Quindi, la vostra valutazione, che ovviamente mi affido alla vostra prudente valutazione, deve essere fatta anche nell'ottica di questa nostra eccezione che non potrebbe poi essere superata se non con una declaratoria di nullità di quelli che sono gli atti che si sono formati nel contraddittorio delle Parti, non potendo certamente ex post dichiararsi una inutilizzabilità parziale di un

verbale o di domande, perché quelle sono poi utilizzate nelle vostre sentenze, ma soprattutto, dico soprattutto per il vostro convincimento. Per queste ragioni mi riporto integralmente al contenuto della memoria che vi abbiamo già depositato e deposito gli atti cui ho fatto riferimento già a verbale prima.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono questioni sulle quali le Parti Civili sono già intervenute. Ho di fronte a me il patrono della Regione Puglia, mi ricordo che ha proprio su questo punto controdedotto e argomentato. Quindi, non sono ammesse repliche, perché spettava soltanto al responsabile civile sollevare vritiche in ordine alla vostra costituzione. Cosa vuole dire, Avvocato? Prego.

AVVOCATO D'ALUIISO - La Corte correttamente ricordava che sono questioni già trattate, per la verità vi è un argomento sia pure assolutamente incidentale, che il Difensore del responsabile civile ha proposto, che non aveva costituito oggetto di valutazione nelle precedenti questioni sollevate sull'ammissibilità delle Parti Civili, se mi consentite un istante, anche perché non si tratterebbe di una replica, perché replica non è.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, una controdeduzioni.

AVVOCATO D'ALUIISO - Soltanto un riferimento. Ho sentito da parte delle Difensore, non mi occupo più della vicenda della costituzione Emiliano, ne abbiamo già parlato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io a quello mi riferivo.

AVVOCATO D'ALUIISO - Benissimo. Si è però proposto, meglio insinuata con particolare arguzia un'altra questione: cioè quella della legittimazione addirittura originaria della professoressa Barbanente, come vicepresidente della Regione, a proporre, o meglio ad affidare quale soggetto legale rappresentante dell'ente, vista la condizione del Presidente Vendola in questo procedimento, a rappresentare l'ente nell'atto di costituzione. Si è detto addirittura che vi è stato un

pattage mediatico sull'argomento, scusate, non mi occupo di pattage mediatici, mi occupo di atti processuali. Sul punto allora, senza incorrere in quella legittima osservazione che il Difensore del responsabile civile ha fatto, e cioè non potete successivamente supportare i vostri atti di costituzione con documenti successivi, e non è questo il caso, mi permetto solamente non per imporlo a voi come ovviamente dictum, ma soltanto perché ne condivido pienamente il contenuto e non mi attardo quindi ad illustrarvelo nuovamente, mi permetto di depositare il provvedimento con cui il G.U.P. di questo procedimento in data 9 maggio del 2014 per una questione sostanzialmente..., per la stessa questione ed in particolare in ordine al problema relativo alla necessità di applicazione dell'articolo 77, cioè di un curatore speciale vista la situazione in cui verteva il Presidente della Regione, ha sancito categoricamente, provvedimento giurisdizionale di questo processo, che non solo la professoressa Barbanente era assolutamente legittimata, ma non vi era alcuna necessità della nomina di un curatore speciale. Ma, ripeto, non è un atto a sostegno della mia costituzione, perché ovviamente la mia costituzione la ritengo autosufficiente, scuatemi l'immodestia, ma è soltanto - come dire? - un atto in cui sono portati degli argomenti giurisprudenziali che condivido e quindi vi porgo come miei.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Il Pubblico Ministero ha necessità di intervenire? No. Allora, noi abbiamo pensato, modificando il calendario di udienza che avevamo comunicato alla scorsa udienza, di decidere con un'unica ordinanza su tutte le questioni che abbiamo introitato sia all'udienza del 27 che all'udienza odierna con un'unica ordinanza che leggeremo, sperando di farcela il 4 ottobre. Conseguentemente le udienze che noi abbiamo indicato al 27 di luglio per il mese di

settembre, per questo scorcio di mese di settembre, ovviamente si intendono annullate. La prossima udienza è 4 ottobre. In quella udienza dopo la lettura dell'ordinanza che risolve le questioni che sono state prospettate fino a adesso, passeremo all'esame delle altre questioni, e penso che saranno in numero ridotto e lavoreremo ancora in questo modo, le introiteremo tutte e poi fisseremo una data in cui scioglieremo la riserva e comunicheremo la nostra decisione. Quindi, ci vediamo il 4 ottobre ancora in quest'Aula, perché il certificato di collaudo dell'aula Bunker non è stato ancora rilasciato e quindi dobbiamo ancora rimanere in questa Aula qui.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 104410

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: SIG.RA M. MANIGRASSO

SIG.RA M. MANIGRASSO
